



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2021 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 232 del 13/04/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICO INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICO INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 266 in data 09/04/2021 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che l'ASST dei Sette Laghi di Varese è stata individuata dalla Regione Lombardia come Polo Universitario di Varese ed è in rapporto convenzionale esclusivo, ai fini della formazione post laurea, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria;

richiamati:

- l'art. 27 D.P.R. 11.7.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa didattica" che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- l'art. 20 del D.Lgs 17.8.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE" che sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in un'azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- l'art. 3 del D.I. 4.2.2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" che prevede che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999 e s.m.i;



- il D.I. 13.6.2017 n. 402 “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” che ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;

considerato che l’art. 1 comma 2 dell’allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- le reti formative vengono articolate, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

preso atto che con e-mail del 27.01.2021, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0005859, l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha chiesto formalmente di attivare una convenzione con la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, e ciò, in estrema sintesi, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattico integrativi della citata Scuola di Specializzazione;

rilevato che, al fine di istruire correttamente la procedura amministrativa per l’attivazione del nuovo rapporto convenzionale, si è provveduto, con nota del 28.01.2021, inviata a mezzo PEC, il 01.02.2021, prot. n. 0006669, ad espletare i necessari adempimenti istruttori presso l’Ateneo dell’Insubria chiedendo il “nulla osta” del medesimo;

preso atto che con PEC, prot. n. 23338 dell’11.02.2021, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0010097, l’Università degli Studi dell’Insubria ha espresso parere favorevole all’attivazione della convenzione tra l’ASST dei Sette Laghi e l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per esigenze della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia;

preso e dato atto, che con il suddetto accordo l’Azienda mette a disposizione dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, le strutture, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale facente capo alla dipendente S.C. Dermatologia, così come meglio disciplinato nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

considerato che l’adesione alla proposta di attivazione della convenzione in argomento è pienamente coerente con l’obiettivo di sviluppare le attività aziendali nel senso di una sempre più qualificata risposta alle esigenze dei cittadini, da un lato, e di attenzione, dall’altro, alla crescita di un sempre maggiore livello scientifico complessivo del nosocomio varesino;



considerato altresì, che il parere favorevole dell'Ateneo dell'Insubria garantisce un equilibrato inserimento dell'iniziativa in argomento nel contesto delle molteplici attività comuni e delle sinergie esistenti;

esaminata la convenzione di che trattasi, definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la sottoscrizione della convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per l'utilizzo di strutture extra universitarie a fini didattico integrativi della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia, che entrerà in vigore dall'anno accademico 2020/2021 e ha la durata pari a quella della Scuola di Specializzazione (4 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell'anno accademico 2023/2024;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per l'utilizzo di strutture extra universitarie ai fini didattico integrativi della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, che viene allegata in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato n. 1);



2. di dare atto che la suddetta convenzione entrerà in vigore dall'anno accademico 2020/2021 e ha la durata pari a quella della Scuola di Specializzazione (4 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell'anno accademico 2023/2024;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Risorse Umane dando mandato alla medesima di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli connessi alla Medicina del Lavoro, alla Sorveglianza Sanitaria e alla Formazione nonché, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, alla Direzione Medica Presidio Varese ed al Responsabile della S.C. Dermatologia;
4. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Responsabile della S.C. Dermatologia, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell' ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Responsabile della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.";
5. di evidenziare altresì che, il suddetto Responsabile deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'A.S.S.T. dei Sette Laghi n. 503 del 09.08.2019 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei datori di lavoro delegati, dei Dirigenti e dei Preposti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Adozione Regolamento interno: Modifica";
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO
FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA.**

TRA

L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, di seguito denominato "Soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Marco Santambrogio, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 6498 del 29/01/2021;

E

L'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina, 58, CAP 20132, codice fiscale 97187560152, P. IVA n. 13420850151, numero REA: MI – 1511742 nella persona del Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi (di seguito anche "Università" o "Ente Promotore").
(Il Soggetto Ospitante da un lato, e l'Ente Promotore dall'altro lato, ove congiuntamente considerate, di seguito anche le "Parti").

PREMESSO

- Che l'Università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia.
- Che il Soggetto Ospitante ha interesse alla formazione di medici

specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

- Che secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, "Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", "Oggetto di accreditamento sono anche le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di Specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale. Per essere accreditate le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale".

- Che il Decreto Interministeriale di cui sopra dispone, inoltre, che le strutture collegate devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale e che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Finalità)

Il Soggetto Ospitante consente all'Università l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3

(Impegni assunti dalla struttura convenzionata)

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dell'Università Vita-Salute San Raffaele spazi e attrezzature della S.C. Dermatologia in qualità di struttura collegata ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402 per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia.

Art. 4

(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare la struttura sopra indicata unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

(Attività formativa specialistica)

Le strutture messe a disposizione dall'Ente convenzionato saranno frequentate

dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive

ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della Struttura Complessa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la

formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

L'Università dichiara che l'attività prevista nel piano formativo non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti e che pertanto lo specializzando è classificato come lavoratore "non esposto".

E' vietata la partecipazione ad attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.

ART. 6

(Tutor)

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Ente/Azienda e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

ART. 7

(Nomina dei professori a contratto)

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col

Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente dell'Ente/Azienda. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

Art. 8

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in

conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione del Soggetto Ospitante.

Art. 9

(Coperture assicurative)

Il Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

In caso di infortunio il Soggetto Ospitante provvederà ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione all'INAIL come previsto dalle normative vigenti e informa Università dell'evento occorso.

Art. 10

(Mensa)

Il Soggetto Ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato.

Art. 11

(Prevenzione e Sicurezza)

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla

normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

Il Soggetto Ospitante si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;

- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'Ente Promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;
- qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal Decreto Legislativo n. 101/2020 tali da comportare, per i soggetti suddetti, la classificazione di lavoratori esposti, secondo quanto previsto dall'art. 7 c.1 punto 79 del medesimo Decreto, di attuare quanto previsto dal Decreto di cui sopra in materia di radioprotezione degli stessi. L'Università è tenuta a presentare per ogni singolo specializzando il certificato di idoneità alla mansione.

Art. 12

(Emergenza sanitaria Covid-19)

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

In particolare il Soggetto Ospitante:

- è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. A tal proposito è responsabilità precipua del Soggetto Ospitante ottemperare agli obblighi inerenti l'informazione, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igienico-personali, i

dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti;

- è responsabile di applicare le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro dalle Ordinanze Regionali;

- è identificato quale unico responsabile, in tutte le sedi per eventuali controversie sollevate dai soggetti destinatari della presente convenzione legate ad un possibile contagio da COVID-19;

- è responsabile di garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla presente convenzione (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);

- è responsabile di informare tempestivamente - e comunque entro 3 giorni - l'Università, di ogni evento relativo al contagio da virus SARS-CoV-2 che possa interessare direttamente o indirettamente i soggetti destinatari della presente convenzione.;

- di provvedere a richiedere la sospensione della attività didattiche integrative di quelle universitarie, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l'allontanamento dello specializzando dalla sede operativa per cause inerenti la situazione di emergenza COVID-19.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

Nell'esecuzione della presente convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, relativamente ai soli dati dei medici specializzandi, Titolare del trattamento dei dati è l'**Università Vita-Salute San Raffaele** che nominerà l'**ASST dei Sette Laghi di Varese** Responsabile del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che costituisce parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016.

I medici specializzandi saranno a loro volta nominati autorizzati da ASST Sette Laghi, quale titolare dei dati relativi ai propri interessati e saranno tenuti alla riservatezza, non dovranno divulgare, utilizzare i dati personali e particolari al di fuori di ASST Sette Laghi.

L'**Università Vita-Salute San Raffaele** conferma che i medici specializzandi hanno ricevuto apposita formazione in ambito privacy per il trattamento dei

dati personali e particolari

Art. 14

(Anticorruzione)

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art.15

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore dall'anno accademico 2020/2021 e ha la durata pari a quella della Scuola di Specializzazione (4 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell'anno accademico 2023/2024 oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale atto, previa richiesta esplicita di una delle Parti e accordo fra le Parti stesse.

Art. 16

(Recesso)

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della

Scuola di Specializzazione nonché in caso di mancato accreditamento da parte del Soggetto Ospitante. Il recesso dovrà essere formalizzato mediante posta certificata o lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi, salvo riduzione di detto preavviso a seguito di provvedimenti Ministeriali o di altra amministrazione.

Art. 17

(Imposte)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università Vita-Salute San Raffaele e sarà assolta in modo virtuale: Autorizzazione n. 27117/2004 del 13/05/2004 Agenzia delle Entrate di Milano 2.

Art. 18

(Controversie)

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le Parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Varese.

Art. 19

(Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione è stato interamente negoziato tra le stesse, pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Varese,

Per l'Università degli Studi di Milano

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

per l'ASST dei Sette Laghi

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Marco Santambrogio

Documento informativo ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

CONTRATTO EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

tra

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE con sede in Milano, Via Olgettina n. 58
Codice Fiscale 97187560152, in persona del Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia
d'Amelio Einaudi, (di seguito, “**UniSR**” o il “**Titolare**”);

e

ASST DEI SETTE LAGHI, con sede legale in Varese Viale Borri, 57 Partita IVA n.
03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari
Generali e Legali, Avv. Marco Santambogio, a ciò delegato dal Direttore Generale Legale
Rappresentante pro-tempore, Dott. Gianni Bonelli, con nota prot. n. 6498 del 29.01.2021
(ASST o il “**Responsabile**”)

Il Titolare ed il Responsabile sono di seguito anche congiuntamente indicati come le
“Parti” e, singolarmente, come la “Parte”.

Premesso che:

- A.** in base all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il “**Regolamento**”), il Titolare dei trattamenti dei dati personali può designare una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, selezionato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi inclusi i profili di sicurezza, quale responsabile del trattamento dei dati;
- B.** il responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti a tal fine previsti dal Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- C.** il responsabile del trattamento deve procedere alle operazioni di trattamento dei dati personali secondo le istruzioni a tal fine impartite per iscritto dal titolare a mezzo contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento e che specifichi durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati personali oggetto di trattamento, categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare;

- D. UniSR e ASST hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto: “l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia” e di cui il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale;
- E. con il presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni relative all'espletamento, da parte di ASST, dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità di UniSR.

Tutto ciò premesso,
le Parti stipulano e convengono quanto segue

- 1) Il Titolare, soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, in persona del suo Consigliere Delegato designa ASST quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in dipendenza dell'accordo tra le Parti
- 2) Il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione all'accordo di cui al precedente Articolo 1. Resta inteso che in caso di danni derivanti dal trattamento posto in essere dal Responsabile, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da ogni e qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) che dovesse derivare dal mancato rispetto, da parte del Responsabile e/o di alcuno dei soggetti dal medesimo autorizzati - sia in qualità di sub responsabili, sia in qualità di soggetti autorizzati - alle operazioni di trattamento dei dati personali di titolarità del Titolare, di ogni e qualsiasi obbligo posto a carico dei medesimi dal Regolamento, ovvero dal mancato rispetto, da parte del Responsabile, e/o di alcuno dei soggetti dal medesimo autorizzati - sia in qualità di sub responsabili, sia in qualità di soggetti autorizzati - delle istruzioni al medesimo impartite dal Titolare.
- 3) Il Titolare si impegna a comunicare al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o i soggetti dal medesimo autorizzati - sia in qualità di sub responsabili, sia in qualità di soggetti autorizzati - alle operazioni di trattamento dei dati personali di titolarità del Titolare non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie al fine di dare corretta esecuzione all'accordo di cui alle premesse e/o richieste da parte del Titolare.
- 4) Il Responsabile è tenuto, in forza di legge e del presente Contratto, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili.
- 5) Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità all'accordo alle premesse e per le sole finalità per cui i dati sono raccolti e trattati. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile si impegna ad informare preventivamente e in tempo utile il Titolare il quale potrà opporsi a tale trattamento.

- 6) Il Responsabile è tenuto, in forza di legge e del presente Contratto, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di protezione dei dati personali fornendo assistenza al Titolare ai fini del rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- 7) Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza di cui al punto precedente, al fine di garantire:
- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - il tempestivo ripristino della disponibilità dei e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile implementerà una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto, sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile deve assicurarsi che il testo dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento venga inoltrato ai soggetti interessati. A tal proposito, il Titolare ed il Responsabile, in attuazione delle prescrizioni di cui al Regolamento, si impegnano a concordarne in buona fede contenuti e modalità di consegna. Il Responsabile deve, altresì, gestire tramite adeguate procedure, secondo criteri di efficienza e garantendone la custodia, la non alterazione e l'agevole reperimento della documentazione relativa agli adempimenti formali previsti dal Regolamento. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

- 8) Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 28 del Regolamento; consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal fine, il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati.

- 9) Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche da nominare "soggetti autorizzati" del trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte ai soggetti autorizzati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 29 del Regolamento e dal presente Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto i soggetti autorizzati, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli

dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici). Dovrà infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con dati particolari o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati sensibili). In relazione alle operazioni di trattamento eseguite dai soggetti autorizzati designati dal Responsabile, sarà cura del Responsabile vincolare i medesimi al segreto, e ciò anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro/di collaborazione intrattenuto con il Responsabile. Inoltre, per quanto concerne i trattamenti effettuati dai soggetti autorizzati dal Responsabile con mansioni di “Amministratore di Sistema”, il Responsabile è tenuto al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

10) Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. 15 e 22 del Regolamento dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di consentire al Titolare di dare tempestivo seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

11) Con il presente Contratto, il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, di eventuali ulteriori responsabili del trattamento.

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa *pro tempore* applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa applicabile e i provvedimenti emessi dall'Autorità di Controllo.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile risponderà di tale inadempimento nei confronti del Titolare, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.

Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche o sostituzioni previste riguardanti i sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il Titolare autorizza espressamente, altresì, il Responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

- 12) Il Responsabile tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, il Responsabile informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; e deve rispettare le disposizioni di cui agli artt. 44;45;46;49 del Regolamento;
- 13) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto, da parte del medesimo e degli eventuali sub-responsabili, degli obblighi di cui al presente Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa ai trattamenti condotti in esecuzione del presente Contratto. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
- 14) In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile si impegna a informare il Titolare senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro il termine di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo Email al seguente indirizzo: privacy@univr.it
Il Responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia verificatasi.
Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non configuri un falso positivo; all'esito dell'accertamento il Responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di secondo livello, e le riporta nella Scheda Evento da inviarsi via PEC/Email non oltre il termine di 24 ore dalla conoscenza della violazione al Titolare e al DPO del Titolare che, nelle more, devono essere costantemente allineati.
L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.
Il Responsabile si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, nonché per gli eventuali sub-responsabili dal medesimo designati, a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il Responsabile si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, nonché per gli eventuali sub-responsabili dal medesimo designati, a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di adempiere ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

15) Qualsiasi comunicazione tra le Parti richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o email, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se indirizzata come segue:

- se al Titolare:
Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina, 58
20132 Milano
e-mail: privacy@univr.it
Pec: univr@pec.it

- se al Responsabile:
ASST dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
2100 Varese
Pec: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

16) Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La cessazione dell'accordo di cui alle premesse, per qualsivoglia ragione intervenuta, comporterà l'immediata cessazione, ad ogni e qualsiasi effetto di legge, del presente Contratto.

17) Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
- 18) Resta inteso che in dipendenza del presente Contratto il Responsabile non avrà diritto ad alcun compenso e/o indennità e/o rimborso di qualsivoglia natura o specie.
- 19) Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto del medesimo e annulla e sostituisce ogni eventuale pregressa intesa ad esso relativa, ivi incluso ogni e qualsiasi atto di nomina del Responsabile.
- 20) Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.
- 21) L'eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.
- 22) L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle disposizioni del presente Contratto non costituirà né verrà interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in un momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
- 23) È fatto espresso ed assoluto divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti.
- 24) Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi e per gli effetti della medesima.
- 25) Ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'efficacia e/o all'esecuzione del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
- 26) Le Parti espressamente dichiarano che tutte le disposizioni del presente Contratto sono state oggetto di negoziazione tra di esse e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Il Titolare
Università Vita-Salute San Raffaele
Il Consigliere Delegato

dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Milano, li _____

Per accettazione dell'incarico a Responsabile

Per delega di firma del Direttore Generale
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Marco Santambogio

Per specifica accettazione del mandato conferito ai sensi dell'art.1704 Codice Civile alla nomina da parte del Responsabile di altri responsabili ai sensi dell'art. 28, c.2, del Regolamento.

Per accettazione
Il Responsabile
Per delega di firma del Direttore Generale
Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Marco Santambogio

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 232 del 13/04/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICO INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 13/04/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI

Santambrogio Marco - Direttore AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio